



Nuovi congedi e permessi di lavoro retribuiti per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

La legge 18 luglio 2025, n. 106, entrata in vigore il 9 agosto 2025, prevede nuovi benefici in favore dei lavoratori pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

È anzitutto prevista (art. 1) la possibilità di chiedere e ottenere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

Per quanto concerne il trattamento economico e normativo, il dipendente ha unicamente diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il periodo di congedo non è retribuito e non è computato né nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante

SOMMARIO

- Nuovi congedi e permessi di lavoro retribuiti per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche
- La richiesta dei permessi per assistenza non necessita di motivazioni
- Attribuzione indennità di reperibilità di intervento su chiamata per il personale esentato ex art. 12 A.N.Q. ma che riveste ruoli apicali
- 20° Corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato
- Confermato pagamento a settembre degli straordinari del 2023
- Selezione di personale per la frequenza del 24° Corso di formazione per tiratori scelti – Formazione della graduatoria e assegnazione alle sedi – Richiesta chiarimenti
- Detrazioni spese scolastiche 2025
- Impiego del personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato nelle sale operative
- È discriminatorio riservare agli utenti stranieri trattamenti diversificati nell'accesso agli uffici e nella presentazione di istanze amministrative
- Condoni contributivo per le pubbliche amministrazioni ed effetti pensionistici
- Non è consentito sottoporre a colloqui e questionari i lavoratori che rientrano dalla malattia
- FESI 2024 – pagamento al personale in quiescenza
- Rimborsi spese missione
- Pagamenti competenze stipendiali per il personale dirigente

versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

La certificazione delle malattie deve essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La legge 18 luglio 2025, n. 106, prevede, altresì (articolo 2), il diritto a fruire, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di permessi di lavoro retribuiti per visite, esami strumentali e cure mediche a favore di dipendenti pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

La relativa prescrizione medica deve essere redatta dal medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

Sono inoltre, previste, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e in aggiunta alle tutele contemplate dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, ulteriori dieci ore annue di permesso aggiuntive, con riconoscimento dell'indennità di cui al comma 2 e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Il diritto di cui al primo periodo è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minore affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Per le menzionate ore aggiuntive di permesso si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.

La richiesta dei permessi per assistenza non necessita di motivazioni



I permessi 104 devono essere concordati in anticipo con l'ufficio, salvo urgenze in modo tale da impedire che l'assenza del dipendente crei disagi operativi.

Qualcuno chiede se si debba motivare la richiesta dei permessi per assistenza a disabili in situazioni di gravità. Per quanto riguarda la motivazione è palesemente ovvio che il dipendente non è tenuto a fornire alcuna giustificazione rispetto alla propria istanza. I permessi sono un diritto del diversamente abile e del caregiver e quest'ultimo non è tenuto a fornire specifiche spiegazioni del perché si debba assentare dal posto di lavoro.

Il fatto di non dover motivare la richiesta, però, non significa che il lavoratore potrà utilizzare il permesso per

un motivo differente dal prendersi cura del familiare con disabilità. Come detto, l'agevolazione nasce proprio per permettere al caregiver di assistere un disabile grave e, di conseguenza, durante la giornata di permesso dovrà occuparsi dell'assistito con continuità.

Se il diritto ai permessi 104 è riconosciuto, non ci sarà bisogno di presentare alcuna giustificazione. E nel caso in cui il datore di lavoro la pretendesse, il dipendente potrà rivolgersi a chi di dovere per far valere i suoi diritti.

Attribuzione indennità di reperibilità di intervento su chiamata per il personale esentato ex art. 12 A.N.Q. ma che riveste ruoli apicali



Si riporta il testo della nota Compartimento della Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta prot. n. 0347697 del 1 luglio 2025 che rende noto il parere espresso dall'Ufficio Relazioni Sindacali della Polizia di Stato con riferimento alla possibilità di concedere l'indennità di reperibilità su chiamata al personale in possesso dei requisiti dell'art. 12 dell'A.N.Q. che riveste il ruolo di Responsabile e Vice Responsabile, chiamato a intervenire per esigenze eccezionali e documentate, quali eventi emergenziali, operazioni straordinarie o supporto operativo specialistico alle pattuglie dipendenti:

"... Richiamando la circolare n. 557/RS/01/113(25)/5975 del 28 febbraio 2013 concernente il Tavolo di confronto di cui all'art. 25 dell'A.N.Q.: "Il predetto Tavolo, con riferimento all'impiego del personale con particolari requisiti, ex art. 12 A.N.Q., relativamente all'ipotesi di accoglimento parziale dell'istanza, ha chiarito, tra l'altro, che... qualora previsto dai criteri concordati a livello locale in sede di contrattazione decentrata, l'Amministrazione, nell'ambito delle eventuali possibili soluzioni alternative possa proporre al dipendente ipotesi di accoglimento parziale dell'istanza che dovrà, comunque, essere accettata dall'interessato, e che, nelle medesime condizioni, il dipendente possa chiedere di avvalersi parzialmente della facoltà in questione.

Tanto premesso, si ritiene che nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'istanza di esonero di cui all'art.12 A.N.Q., per il personale che accede a tale opzione, e viene, quindi, impiegato secondo le modalità concordate, non possa escludersi l'istituto dell'intervento di personale non in reperibilità qualora sussistenti i presupposti che legittimano il ricorso a tale fattispecie."

20° Corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato



Il personale già frequentatore del 20° corso di formazione per allievi vice ispettori che ha conseguito la prevista idoneità, sarà nominato vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica 19 agosto 2025 e da tale data potrà essere impiegato nei compiti di istituto, quale vice ispettore secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335.

Il relativo decreto di nomina, a firma del Capo della Polizia.

Confermato pagamento a settembre degli straordinari 2023



Lo scorso 31 luglio l'Ufficio Relazioni Sindacali, in riscontro alle sollecitazioni pervenute, riprendendo anche le dichiarazioni del Capo della Polizia di alcuni giorni prima, aveva comunicato che l'arretrato degli straordinari relativi all'intero anno 2023 sarebbe stato liquidato con la busta paga del mese di settembre 2025. Anticipazione che ci è stata ora confermata. Con lo stipendio di settembre verrà quindi integralmente sanata la pendenza in questione.

Selezione di personale per la frequenza del 24° Corso di formazione per tiratori scelti – Formazione della graduatoria e assegnazione alle sedi – Richiesta chiarimenti

Si riporta il testo della nota inviata, in data 8 agosto 2025, dalla Segreteria Nazionale all'Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della P.S.:

"Lo scorso 4 marzo 2025 è stato pubblicato il bando per la selezione di 9 operatori da avviare al corso di formazione per tiratori scelti. Ciascun candidato poteva partecipare per una sola delle sedi disponibili con la previsione che in assenza di "vincitori per una o più sedi, i candidati idonei non vincitori concorrenti per le altre sedi, potranno revocare la domanda per la sede inizialmente scelta e presentare nuova

istanza per una di quelle rimaste scoperte".

Essendo rimasto scoperto il posto per la sede di Genova, in ossequio a quanto stabilito dal bando sono stati contattati alcuni candidati idonei non vincitori per verificare se fossero stati o meno disponibili a rimodulare l'iniziale sede opzionata. Siccome nella graduatoria dei vincitori e delle rispettive assegnazioni non compare la sede di Genova si deve supporre che nessuno dei potenziali interessati abbia aderito alla proposta modifica.

Sorprende invero apprendere dalla disamina della stessa graduatoria che alla sede di Bologna, per la quale la lex specialis aveva indicato un solo posto disponibile, siano stati poi assegnati due vincitori. E ciò in quanto l'ipotesi di aumentare i posti da assegnare ad una delle sedi non risulta essere contemplata nel bando.

In linea di principio la scelta di avviare al corso un numero di frequentatori pari a quello definito in sede di programmazione può anche essere condivisa. Ma trattandosi di materia concorsuale le deroghe eventuali devono pur sempre essere adottate alla stregua di criteri oggettivi, nel rispetto delle pari condizioni tra i candidati e, non certo da ultimo, con la massima trasparenza.

Principi che non sembra siano stati rispettati nella vicenda in narrativa, atteso per un verso che la decisione di destinare un posto in più alla sede di Bologna non ci risulta sia stata accompagnata da adeguati momenti informativi, ed in pari tempo non è dato capire quali siano state le valutazioni compiute dalla Commissione competente per addivenire ad una determinazione che, per quanto è dato sapere, allo stato soffre di ingombranti opacità.

In definitiva a nostro avviso si sarebbe dovuto seguire il medesimo percorso disegnato per il caso di mancanza di vincitori in una sede, consentendo a tutti gli idonei non vincitori di rendersi disponibili per il posto aggiuntivo per la sede di Bologna, assegnandolo poi a chi vantasse il punteggio più qualificante. Fermo restando che residuerebbero pur sempre perplessità circa la scelta di Bologna, e non di una delle altre sedi indicate dal bando, per la destinazione di un secondo specialista.

Per quanto rappresentato siamo a chiedere che sia sanato con ogni consentita solerzia il debito di comunicazione lamentato, tenendo conto che il corso in questione inizierà il prossimo 15 settembre, confidando per l'effetto che gli elementi conoscitivi qui sollecitati ci siano forniti senza indugio".



Detrazioni spese scolastiche 2025



Un nostro lettore ci chiede chiarimenti sulle spese scolastiche sostenute nel 2025 e ammesse alla detrazione fiscale nella prossima dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate, nella guida alle agevolazioni fiscali pubblicata lo scorso 17 giugno, fornisce importanti precisazioni sulle spese, per l'istruzione scolastica dei figli, da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

La legge di bilancio 2025 ha aumentato il limite massimo detraibile per ogni alunno, portandolo da 800 euro a 1.000 euro per la frequenza delle scuole

dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, anche per gli istituti paritari. In sostanza, dal punto di vista del risparmio fiscale, significa che, per ogni figlio, si possono ottenere fino a 190 euro di detrazione (19% di 1.000), anziché 152 euro (19% di 800), contandosi così per ogni studente 38 euro in più di detrazione fiscale rispetto all'anno passato.

Le spese detraibili comprendono:

- tasse d'iscrizione e frequenza e contributi obbligatori e volontari decisi dalla scuola;
- servizi scolastici integrativi, come mensa e pre/post scuola, anche se forniti da enti esterni;
- gite scolastiche, assicurazioni e attività extracurricolari organizzate dalla scuola;
- spese per il trasporto scolastico, purché tracciabili, anche quando il servizio è gestito dal Comune o da soggetti esterni. Questa voce può essere cumulata con quella relativa agli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale o interregionale.

Non sono detraibili le spese per l'acquisto di materiale scolastico (come libri e cancelleria).

La misura della detrazione è del 19% della spesa totale sostenuta durante l'anno fiscale. Tuttavia, il limite massimo di spesa detraibile varia in base al tipo di istituto frequentato:

- asili nido: 632 euro (detrazione massima di 120 euro);
- scuole materne, elementari, medie e superiori: 800 euro (detrazione massima di 152 euro);
- università pubbliche: nessun limite massimo, detrazione del 19% sull'intero importo;
- università non statali: detrazione limitata a quanto previsto dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- affitto per studenti fuori sede: detrazione per un massimo di 2.633 euro.

Inoltre, per i bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), è prevista una detrazione del 19% - senza limite di spesa - per l'acquisto di strumenti e supporti didattici o informatici compensativi.

Le famiglie che hanno figli iscritti a licei musicali o conservatori possono beneficiare, inoltre, di un bonus del 65% sull'acquisto di strumenti musicali, con un massimale di 2.500 euro.

Le spese scolastiche vanno indicate nella dichiarazione dei redditi, ma devono essere pagate tramite metodi tracciabili (come bonifici bancari o PagoPA).

Nella guida dell'Agenzia delle Entrate un capitolo specifico è dedicato all'eventuale detrazione spettante per le spese sostenute per l'asilo nido dei figli.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Impiego del personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato nelle sale operative



Con riferimento alla richiesta di [chiarimenti inviata dalla Segreteria Nazionale, al Dipartimento della P.S. il 10 marzo 2025](#), l'ufficio Relazioni sindacali della Polizia di Stato, con [nota n. N. 555/V-RS/prot. 0018102 del 19 agosto 2025](#) ha comunicato che la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha fornito i seguenti elementi informativi.

"L'ordinamento del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica si rinviene, al livello primario, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Gli Agenti, Assistenti tecnici e diversamente da quanto previsto per gli Ispettori e i Sovrintendenti tecnici, diversamente da quanto previsto per gli ispettori e i funzionari - non sono inquadrati per settori d'impiego e profili professionali, afferendo essi, senza distinzioni interne, al settore di supporto logistico ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DPR 337 del 1982. Più dettagliatamente, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del suddetto decreto, gli agenti e assistenti svolgono mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

Ai sensi del successivo articolo 20-ter dello stesso decreto, ai sovrintendenti sono affidati compiti esecutivi, anche qualificati e complessi, richiedenti conoscenze specialistiche nel settore d'impiego e la capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.

Le previsioni di rango primario per gli assistenti/agenti e per i sovrintendenti tecnici sono state sviluppate, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 del "Mansionario".

Il quadro normativo complessivo consente di sintetizzare i compiti del personale "tecnico" dei ruoli degli agenti/assistenti e dei sovrintendenti nell'espletamento di attività esecutiva di natura - appunto - tecnica, di minori o maggiori responsabilità a seconda della qualifica rivestita. Detta attività, naturalmente, può essere anche accessoria ad operazioni di polizia, di soccorso pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, come riconosciuto, per gli assistenti e agenti tecnici, dall'articolo 2, comma 5, e, per i sovrintendenti tecnici, dall'articolo 3, comma 6, del "mansionario".

Dunque, confermando il proprio costante orientamento, la citata Direzione centrale ha osservato che il personale "tecnico" può svolgere anche attività connessa ai compiti "ordinari" in affiancamento al personale che espleta funzioni di polizia, sempreché, tuttavia, essa sia coerente con il "mansionario" di riferimento. Quest'ultimo, infatti, impiegando analoga formulazione per gli assistenti/agenti e per i sovrintendenti, statuisce che essi "in operazioni di polizia, di soccorso in caso di pubbliche calamità e infortuni o in servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, svolgono mansioni tecniche anche qualificate e complesse, nel caso dei sovrintendenti connesse al supporto logistico dei servizi medesimi".

Pertanto, il personale tecnico appartenente al settore di supporto logistico, seppur abilitato ad intervenire in attività operative secondo le ampie mansioni che gli sono attribuite, resta, comunque, personale di "supporto" dell'attività "ordinaria" di polizia, pertanto, non può sicuramente svolgere le attività connesse con il coordinamento in prima persona delle pattuglie sul territorio.

Altra questione è quella della presenza nelle sale operative.

Anche in questo caso il personale tecnico non può essere abilitato a fornire indicazioni alle macchine sul territorio, nondimeno, non se ne esclude una presenza qualificata all'interno delle sale operative per svolgere attività connesse con le proprie competenze. Tale personale, infatti, si ritiene possa essere adibito ad esempio ad attività di mantenimento dell'efficienza degli apparati operativi o alla consultazione delle banche dati, non può, invece, gestire le chiamate.

L'art. 2, comma 4, e l'art. 3, comma 4, del citato d.M. del 2022 (che riprendono il comma 4-bis dell'art. 1 del d.P.R. 337 del 1982), infatti, prevedono, con uguale disposizione, che "le mansioni di cui ai commi 1, 2, e 3 includono le attività di supporto logistico accessorie e necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto". È stato, infine, segnalato che il d.M. 18 luglio 1985, è stato abrogato, come disposto dall'art. 15 del d.M. 21 luglio 2022, anche perché non più rispondente alla nuova razionalizzazione dei settori di impiego e dei profili professionali voluta dal Riordino del 2017.

È discriminatorio riservare agli utenti stranieri trattamenti diversificati nell'accesso agli uffici e nella presentazione di istanze amministrative



Il Tribunale di Torino, con sentenza N. 9257/2025 datata 4 agosto 2025, ha dichiarato che il modello organizzativo dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Torino integra una discriminazione diretta e collettiva accogliendo il ricorso, presentato da 18 migranti aspiranti alla protezione internazionale, e dall'associazione ASGI. .

Il Tribunale ha, anzitutto, accolto la domanda cautelare dichiarando la Questura di Torino tenuta «a ricevere e formalizzare la domanda di protezione internazionale, a cui poi la PA ha ottemperato.

Proseguendo il giudizio nel merito, il tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione,

affermando la cognizione del giudice ordinario e la propria competenza a ordinare alla PA di adottare un piano di rimozione delle discriminazioni accertate; sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 109 del 1993), la quale sancisce che le "azioni positive sono il «più potente strumento a disposizione del legislatore, al fine di assicurare alle categorie medesime uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico»."

Per quel che concerne, infine, l'accertamento della condotta discriminatoria, il Tribunale ha ritenuto dimostrato che l'accesso dei cittadini italiani ai diritti che presuppongono la presentazione di una domanda amministrativa è agevolato mediante la predisposizione di canali, anche telematici, che non richiedono un'attesa, prolungata, in coda e senza esito certo, mentre l'accesso dei cittadini stranieri che intendono presentare una domanda di protezione internazionale è viceversa soggetto a prassi che non rendono chiari i criteri sulla cui base, nella singola giornata, viene consentito l'accesso agli uffici e la formalizzazione delle domande senza, peraltro, alcun rispetto dei fattori di vulnerabilità come lo stato di gravidanza di una donna.

In conclusione, la prassi utilizzata viene qualificata come discriminatoria poiché, da un lato, comporta mortificanti condizioni alle persone straniere che - in ogni stagione e con ogni clima - si mettono in coda, nella speranza di rientrare tra i "prescelti"; dall'altro, la mancata possibilità di formalizzare telematicamente, la domanda di protezione internazionale costituisce un ostacolo all'accesso a diritti fondamentali quali il diritto di asilo, il diritto a soggiornare regolarmente in Italia; il diritto al lavoro (ex art. 22 d.lgs. n. 142/2015); il diritto alla salute; all'iscrizione anagrafica, etc.

Il tribunale non ha mancato di osservare che la P.A. "non ha esplicitato difese, né ha ventilato alcuna specifica possibilità di cambiamento; né è comparso in giudizio alcun funzionario della PA (che avrebbe potuto spiegare quali difficoltà organizzative si presentino e gli accorgimenti adottabili dalla PA per ovviarvi)", e i "difensori dei ricorrenti hanno dato atto dell'esito infruttuoso degli incontri che, nelle more del giudizio, si sono tenuti". Tenuto conto che le citate "Difese hanno evidenziato la possibilità di adottare modelli organizzativi già in uso presso altre questure della Repubblica italiana", in particolare, presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Milano attraverso un sistema di calendarizzazione degli appuntamenti, viene ordinato all'Amministrazione convenuta di predisporre un sistema analogo a quello citato, per la cui descrizione il provvedimento rinvia al sito ufficiale.

Con l'accoglimento del ricorso il Tribunale ha, pertanto, condannato l'Amministrazione convenuta alle spese di giudizio, ordinando alla stessa di:

- rimuovere gli effetti derivanti dalla suddetta discriminazione collettiva attraverso l'adozione di un modello organizzativo analogo a quello predisposto dalla Questura di Milano -Ufficio immigrazione, entro il termine di mesi quattro decorrenti dalla pubblicazione della sentenza;
- provvedere a proprie spese alla pubblicazione della sentenza per estratto sul quotidiano La Stampa nonché alla pubblicazione integrale della sentenza, per la durata di mesi quattro, sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno, sezione Immigrazione e asilo (<https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo>), nonché sul sito istituzionale della Questura di Torino.

Condono contributivo per le pubbliche amministrazioni ed effetti pensionistici



Con la circolare n. 118/2025 l'INPS chiarisce modalità e conseguenze del condono contributivo per le pubbliche amministrazioni sui periodi anteriori al 31 dicembre 2004, con effetti diretti su pensioni, TFS e TFR.

Nel complesso ordito della Legge di Bilancio 2024, il legislatore ha previsto una misura che consente alle amministrazioni pubbliche di regolarizzare i debiti contributivi verso l'Inps fino a fine 2004, semplicemente inviando i flussi UniEmens/ListaPosPa - le denunce contributive - senza versare i contributi mancanti. La sanatoria riguarda le posizioni contributive mai dichiarate o dichiarate con dati incompleti, spesso

"corretti" manualmente in prossimità del pensionamento.

L'aggiornamento dei dati può cambiare l'assetto previdenziale. Infatti, la sistemazione dei contributi non versati fino al 31 dicembre 2004 produce effetti sulle pensioni già liquidate ai lavoratori, che l'INPS si accinge a ricalcolare.

Per le pensioni, così come per TFS e TFR, possono emergere differenze d'importo - in più o in meno - rispetto a quanto finora erogato.

Più nel dettaglio: ultimate le operazioni di riconteggio gli assegni potrebbero diminuire o aumentare, ma le modifiche verranno applicate solo a chi ha lasciato il lavoro entro tre anni. Se il nuovo calcolo riduce l'assegno, l'Inps potrà intervenire solo nei casi più recenti, adeguando la pensione e chiedendo alle amministrazioni il recupero delle somme indebitamente pagate.

Ecco un riepilogo sintetico dei chiarimenti forniti dall'INPS.

1. Variazioni nelle retribuzioni che portano a pensioni più basse

Se le denunce mensili (inviata secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024) comportano una riduzione della pensione già concessa, è importante distinguere due casi:

a) Pensioni provvisorie o definitive, ma ancora modificabili

Se non sono passati più di 3 anni dalla comunicazione della pensione, l'INPS può:

- correggere la pensione, abbassandone l'importo;
- recuperare gli importi pagati in eccesso, ma chiedendoli alle amministrazioni pubbliche responsabili dell'errore, secondo le regole già previste. Il calcolo degli importi da recuperare tiene conto delle somme versate in più fino al momento in cui l'INPS riceve le nuove denunce mensili.

b) Pensioni definitive da più di 3 anni

Se sono già passati più di 3 anni, l'INPS non può più modificare la pensione. Tuttavia, può, comunque, chiedere alle pubbliche amministrazioni di restituire gli importi erogati in eccesso. Il recupero include:

- le somme già versate in più ("calcolo storico");
- le somme che verranno pagate in eccesso, in futuro, fino all'eliminazione della pensione ("calcolo prospettico").

2. Variazioni nelle retribuzioni che portano a pensioni più alte

Anche in questo caso si guarda se sono passati o meno 3 anni dalla comunicazione della pensione:

- entro 3 anni l'INPS può aggiornare la pensione e pagare gli arretrati;
- oltre 3 anni l'INPS non può modificare la pensione né pagare arretrati.

3. Prestazioni pensionistiche già in corso

Se ci sono differenze tra i dati retributivi presenti nella posizione assicurativa e quelli trasmessi con le nuove denunce, si può ricalcolare la prestazione (come riscatto, ricongiunzione ecc.), ma solo se si è ancora nei termini di 3 anni dalla comunicazione del provvedimento.

i riferimenti normativi cambiano a seconda della cassa di iscrizione (CPDEL, CPS, CPI, CPUG o CTPS).

4. Trattamenti di fine servizio (TFS) o fine rapporto (TFR)

Le nuove denunce mensili possono anche influenzare gli importi del TFS/TFR:

- se ci sono variazioni negli stipendi usati per calcolare il TFS o TFR, l'INPS può ricalcolare le somme da pagare o da restituire;
- se la variazione porta a un pagamento in eccesso già effettuato, l'INPS può recuperare le somme indebitamente pagate.

Se l'errore dipende da nuovi documenti trovati, l'INPS ha 60 giorni da quando ne viene a conoscenza per correggere.

Se si tratta di errori materiali o di calcolo, il termine è di 1 anno dalla data del provvedimento.

Non è consentito sottoporre a colloqui e questionari i lavoratori che rientrano dalla malattia



Il Garante per la protezione dei dati personali ha applicato una sanzione di 50mila euro ad un'azienda del settore automotive per aver gestito in modo scorretto le informazioni dei propri dipendenti, incluse quelle sulla salute.

Il provvedimento è scattato a seguito di una segnalazione sindacale, che ha evidenziato una pratica diffusa all'interno dell'azienda: dopo assenze per malattia, infortunio o ricovero, i lavoratori venivano sottoposti a un colloquio accompagnato da un questionario.

Il documento, compilato da un diretto responsabile, veniva poi trasmesso all'Ufficio Risorse Umane che con il responsabile e/o con il medico competente valutava, in base a quanto rappresentato dall'azienda, eventuali iniziative a tutela della salute dei lavoratori, ad esempio modificando la postazione di lavoro o intervenendo sulle relazioni lavorative.

Nel corso dell'istruttoria, il Garante ha riscontrato numerose violazioni del Regolamento UE (GDPR), tra cui l'assenza di un'informativa chiara e trasparente ai dipendenti e la mancanza di una base giuridica per il trattamento dei dati, anche relativi alla salute.

L'Autorità ha inoltre ravvisato una conservazione di dati dei lavoratori non pertinenti (nel caso di assenze dal lavoro) e sproporzionati (fino a dieci anni), e un trattamento di dati non rilevante per valutare le capacità professionali del personale.

Il Garante ha dunque ordinato all'azienda il divieto del trattamento dei dati e la cancellazione di quelli già raccolti e conservati. Nel comminare la sanzione, l'Autorità ha tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni, del fatto che il trattamento ha riguardato anche dati sulla salute, del numero di dipendenti coinvolti (circa 890) e del fatturato dell'azienda.

(Fonte: Garante Privacy)

FESI 2024 - pagamento al personale in quiescenza



Con riferimento alla nota della Segreteria Nazionale del 22 luglio 2025, il cui testo è stato pubblicato sul n. 30 del 26 luglio 2025 di questo notiziario flash, l'ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della P.S., con nota [n. 555/V-RS/Area 3^/ 01/126 prot. 0018079 del 18 agosto 2025](#), ha comunicato che la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, ha riferito di aver corrisposto il FESI, con la mensilità di luglio 2025, sia al personale attivo sia al personale cessato, così come ribadito sul messaggio CENAPS n.30 del 04 agosto 2025, in occasione della riapertura della maschera STNF per la segnalazione delle rettifiche.

Rimborsi spese missione



Riportiamo il testo della nota inviata dalla Direzione Centrale per i Servizi di ragioneria N. 555/V-RS/, prot. 0018295 del 26 agosto 2025, alla Segreteria Nazionale:

“La Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, recentemente, ha fornito aggiornamenti in merito alla materia in oggetto.

Nello specifico, ha rappresentato che relativamente agli effetti dell'art. 1, comma 81, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, con particolare riferimento

all'imponibilità fiscale delle spese sostenute in contanti per vitto e alloggio del personale inviato in missione, il D.L. n. 84 del 17/06/2025, convertito nella legge n. 108 del 30 luglio 2025, ha escluso tale imponibilità per le missioni svolte in territorio estero.

Relativamente alle missioni nazionali, è in fase di avanzato iter la proposta di un intervento normativo che, fermo restando l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, possa escludere l'imponibilità anche delle spese per missioni nazionali per il personale del Comparto Sicurezza Difesa e Soccorso Pubblico in ragione della riservatezza e specificità che caratterizzano le attività di missione del predetto personale.

La citata Direzione ha assicurato che all'esito della menzionata proposta, verranno fornite aggiornate e definitive disposizioni agli uffici Amministrativo Contabili.

Per quanto concerne la possibilità di istituire carte di credito prepagate aziendali, è stato rappresentato che sono state avviate da alcuni mesi interlocuzioni con rappresentanti di Istituti bancari finalizzati ad esaminare gli aspetti tecnici connessi alle modalità di approvvigionamento delle carte di credito da fornire al personale inviato in missione ed i relativi costi. Pertanto, si fa riserva di fornire ulteriori notizie non appena saranno definite tali aspetti operativi”.

Pagamenti competenze stipendiali per il personale dirigente



La Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha comunicato che, nella mensilità di settembre 2025, oltre alle indennità relative alle prestazioni del mese di luglio 2025, saranno corrisposte le somme dovute a titolo di trattamento economico al personale della Polizia di Stato per:

1) Fondo per la valorizzazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi da destinare alle qualifiche di Vice Questore Aggiunto o di Vice Questore e qualifiche corrispondenti: per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

2) Adeguamento del trattamento economico del personale dirigente della Polizia di Stato di cui al DPCM 4 luglio 2025 pari all'incremento dello 0,61% a decorrere dal 1° gennaio 2025: in particolare, saranno

adeguate le misure tabellari dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale, dell'indennità mensile pensionabile, dell'indennità dirigenziale, dell'indennità di posizione e relativa maggiorazione e degli assegni connessi alle indennità operative e si procederà alla liquidazione delle competenze arretrate spettanti.